

LA NUOVA IRPEF

Una delle misure maggiormente attese della recente Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito. Con tale misura viene parzialmente anticipato quanto previsto nel ddl che ha conferito al Governo la delega legislativa per la Riforma fiscale.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. "bonus IRPEF", facendo salva l'attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

Infine, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette novità, sono differiti, per gli Enti territoriali, i termini di modifica delle addizionali stesse.

Nuovi scaglioni / aliquote / detrazioni IRPEF

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
- la misura delle **detrazioni**.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

- è stata **eliminata l'aliquota del 41%**;
- la seconda aliquota è **ridotta dal 27% al 25%**;
- la terza aliquota è **ridotta dal 38 al 35%** e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al **43%** (anzichè alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).

Detrazioni e deduzioni

La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza delle detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito. È prevista una **no tax area** derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo **decrementi all'aumentare del reddito**.

Detrazioni reddito di lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate dal 2022.

Detrazioni lavoro dipendente	
Fino al 2021	Dal 2022

Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380	• non superiore € 15.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380
• superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	$€ 978 + € 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.000)]$	• superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	$€ 1.910 + € 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)]$
• oltre € 28.000 ma non a € 55.000	$€ 978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 28.000)]$	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$



Dal 2022 la detrazione è **aumentata di € 65** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.

Detrazioni reddito di pensione

Le detrazioni per i redditi da pensione sono così modificate dal 2022.

Detrazioni redditi da pensione			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 8.000	€ 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)	• non superiore € 8.500	€ 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)
• superiore a € 8.000 ma non a € 15.000	$€ 1.297 + (1.880 - 1.297) \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}) / (15.000 - 8.000)]$	• superiore a € 8.500 ma non a € 28.000	$€ 700 + (1.955 - 700) \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 8.500)]$
• oltre € 15.000 ma non a € 55.000	$€ 1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 15.000)]$	• oltre € 28.000 ma non a € 50.000	$€ 700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$



Dal 2022 la detrazione è **aumentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 29.000.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste a favore dei titolari di:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi da lavoro autonomo, da imprese minori, d'impresa / lavoro autonomo occasionale.

Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi			
Fino al 2021		Dal 2022	
Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
• non superiore € 4.800	€ 1.104	• non superiore € 5.500	€ 1.265

<ul style="list-style-type: none"> superiore a € 4.800 ma non a € 55.000 	$\text{€ } 1.104 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / (55.000 - 4.800)]$	<ul style="list-style-type: none"> superiore a € 5.500 ma non a € 28.000 	$\text{€ } 500 + (1.265 - 500) \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 5.500)]$
		<ul style="list-style-type: none"> oltre € 28.000 ma non a € 50.000 	$\text{€ } 500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)]$



Dal 2022 la detrazione è **aumentata di € 50** se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000.

Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 1, DL n. 3/2020, per il 2021 era previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari a € 1.200 (rapportato al periodo di lavoro), per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosceva **un'ulteriore detrazione** decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, l'art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 dispone:

- la modifica del citato art. 1, DL n. 3/2020 prevedendo:
 - la **riduzione da € 28.000 a € 15.000** del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del **trattamento integrativo** (€ 1.200);
- il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000 ma non a € 28.000** a condizione che la somma delle detrazioni:
 - per **carichi di famiglia** di cui all'art. 12, TUIR;
 - per **lavoro dipendente** di cui all'art. 13, comma 1, TUIR;
 - per **interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021** di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
 - per le rate relative alle detrazioni per **spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
 - per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici** di cui all'art. 16-bis, TUIR;
 - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;
 sia **superiore all'imposta lorda**.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a € 1.200**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;

- l'abrogazione del citato art. 2, con conseguente **soppressione dell'ulteriore detrazione** per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.

DIFFERIMENTO MAGGIORAZIONE ADDIZIONALI REGIONALI / COMUNALI IRPEF

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale / comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito:

- al **31.3.2022** il termine entro il quale le Regioni possono **maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022** (si rammenta che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%; tuttavia ciascuna Regione, con proprio Provvedimento, può maggiorare tale aliquota fino all'1,4%);
- al **31.3.2022** o, in caso di scadenza successiva, **entro il termine di approvazione del bilancio di previsione**, il termine entro il quale i Comuni **modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022**.